



COMUNE DI RAVENNA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

APRILE 2015

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Normativa di riferimento

Art. 5 - Provvedimenti e/o strumenti pianificatori per la limitazione delle emissioni sonore

CAPO II LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

SEZIONE I - ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Art. 6 - Classificazione acustica dello stato di fatto

Art. 7 - Classificazione acustica dello stato di progetto

Art. 8 - Aggiornamento della zonizzazione acustica

Art. 9 - Entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione

SEZIONE II - PIANI DI RISANAMENTO

Art. 10 - Piano di risanamento acustico comunale

Art. 11 - Piani di risanamento per le infrastrutture di trasporto

Art. 12 - Piani di risanamento per le Imprese

SEZIONE III - LIMITI ACUSTICI, ZONE PARTICOLARI

Art. 13 - Limiti di zona

Art. 14 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

Art. 15 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica relativamente allo stato di fatto

Art. 16 - Aree di cava

Art. 17- Aree militari .

Art. 18 - Aree adibite a manifestazioni temporanee in luogo pubblico

Art. 19 - Aree scolastiche e ospedaliere

Art. 20 - Darsena di Città

Art. 21 - Infrastrutture di trasporto

CAPO III DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

SEZIONE I - INDIRIZZI E CRITERI PER LA REDAZIONE DI PIANI E PROGETTI

Art. 22 - Indirizzi

Art. 23 - Criteri tecnici per la redazione della Documentazione previsionale di Impatto Acustico e della Documentazione Previsionale del Clima Acustico

Art. 24 - Documentazione previsionale di Impatto Acustico (Do.Im.A.)

Art. 25 - Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.)

Art. 26 - Documentazione tecnica

Art. 27 - Valutazioni finali e deroghe

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 28 - Ambito di applicazione

SEZIONE I - CANTIERI EDILI

Art.29 - Attività rumorose nell'ambito dei cantieri

Art.30 - Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri edili

Art.31 - Autorizzazioni e deroghe

Art.32 - Esclusioni

SEZIONE II - PUBBLICO SPETTACOLO ED ASSIMILABILI

Art.33 - Definizione di manifestazione temporanea

Art.34 - Localizzazione delle manifestazioni temporanee

Art.35 - Classificazione delle manifestazioni temporanee

Art..36 - Autorizzazioni e deleghe

Art.37 - Esclusioni

Art.38 - Rispetto dei limiti di rumore e di orario

Art. m39 - Luna Park e singole attrazioni dello spettacolo viaggiante

Art.40 - Attività rumorose esercitate presso pubblici esercizi, circoli privati e locali di pubblico spettacolo

SEZIONE III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ATTIVITA' RUMOROSE

Art.41 - Disposizionoio per specifiche attività rumorose

Art.42 - Interventi sul traffico e sui pubblici servizi

Art.43 - Contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli

Art.44 - Contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico derivante dai pubblici servizi

CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI

Art.45 - Ordinanze

Art.46 - Misurazioni e controllo

Art.47 Sanzioni

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.48 Disposizioni finali e transitorie

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le presenti "Norme tecniche di attuazione" disciplinano la zonizzazione acustica del territorio del Comune di Ravenna ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della legge regionale 9 maggio 2001 n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".
2. Ai fini di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate all'articolo 3 delle presenti norme, desunte da quanto riportato all'articolo 2 dalla legge 447 del 1995 oltre che all'interno dei relativi decreti attuativi, per quanto di merito degli specifici ambiti di interesse;

Art. 2 - Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale

1. La zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:
 - 1.1. stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla tabella A dell'allegato al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
 - 1.2. costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'articolo 7 e articolo 15, comma 2 della legge 447 del 1995;
 - 1.3. consentire l'individuazione delle criticità potenziali e delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
 - 1.4. costituire supporto all'azione amministrativa dell'ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo i principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengono indicate le principali definizioni di riferimento:
 - 1.1. **inquinamento acustico** (art.2, c.1, lett.a, L.447/95): l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
 - 1.2. **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto Legislativo 15.08.1995 n. 277 (oggi superato, dai decreti legislativi n. 257/2006 e 195/2006 che hanno inserito nuove disposizioni all'interno del Decreto Legislativo 626/1994), salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
 - 1.3. **sorgenti sonore fisse** (art.2, c.1, lett.c, L.447/95): gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni di rumori; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, nonché le attività a loro connesse; le aree adibite a parcheggio, a stabilimenti di movimentazione

merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

- 1.4. **sorgenti sonore mobili** (art.2, c.1, lett.d, L.447/95): tutto quanto non previsto nella definizione di cui alla lettera c) ed in particolare l'inquinamento acustico derivante dagli elementi mobili delle sorgenti sonore di natura infrastrutturale (strade, ferrovie aeroporti) per quanto specificamente disciplinato rispettivamente dai decreto ministeriale (ambiente) del 16 marzo 1998 - "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", dal decreto ministeriale (ambiente) del 31 ottobre 1997 - "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", dal decreto Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998 n. 459 - "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 447 del 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", dal decreto Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004 n. 142 - "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447."
- 1.5. **valori limite di emissione** (come da art.2, c.1, lett.e, L.447/95): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa
- 1.6. **valori limite di immissione** (come da art.2, c.1, lett.f, L.447/95): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:
 - 1.6.1. **valori limite assoluti** (come da art.2, c.3, L.447/95), determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - 1.6.2. **valori limite differenziali** (come da art.2, c.3, L.447/95) determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
- 1.7. **valori di attenzione** (come da art.2, c.1, lett.g, L.447/95): valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- 1.8. **valori di qualità** (come da art.2, c.1, lett.h, L.447/95): valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447 del 1995
- 1.9. **attività rumorose a carattere temporaneo**: qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.
2. Per la definizione di centro abitato si fa riferimento a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 denominato "Codice della Strada", relativo Regolamento di attuazione DPR 16 dicembre 1992, n. 495 ed ogni loro s.m.i. e art. A – 5 della L.Reg. 20/2000 .
3. Per quanto non sopra elencato e/o per ulteriori dettagli si rimanda alla normativa di settore.

Art. 4 – Normativa di riferimento

1. In materia di inquinamento acustico si applicano le disposizioni e le definizioni in materia di cui alla **Legge n. 447/95 - " Legge quadro sull'inquinamento acustico"** e Decreti o Regolamenti applicativi da essa discendenti;
2. Sono riferimento, inoltre, quali norme derivate, ossia discendenti dalle competenze attribuite dalla stessa Legge Quadro n. 447/95 e s.m.i. le norme e direttive regionali emesse ai sensi dell'art. 4 e le disposizioni in materia di inquinamento acustico che i Comuni hanno stabilito ai sensi dell'art. 6 comma 1 e art 6 comma 2 nei Regolamenti Comunali in applicazione delle norme nazionali e regionali;

3. Vengono di seguito elencati i principali riferimenti normativi
- 3.1. L. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
 - 3.2. D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” con particolare riferimento ai valori limite, di emissione ed immissione, di attenzione e di qualità stabiliti di cui alle tabelle A,B,C,D allegata e relativi criteri tecnici applicativi in ordine a quanto stabilito in materia dall'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ;
 - 3.3. Decreto del Ministero dell’Ambiente 16/03/98 - “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” in ordine a quanto stabilito in materia dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 26 ottobre 1995, n. 447
 - 3.4. D.P.C.M. del 5/12/97 - “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” in ordine a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447; ciò in integrazione a quanto stabilito dal Comune in sede di R.U.E vigente
 - 3.5. D.P.C.M. del 16/04/99, n.215 – “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo” in ordine a quanto stabilito in materia dall'art. 3, comma 1, lettera h) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ;
 - 3.6. DPR 459 del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della L.447/1995 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;
 - 3.7. DPR 142 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare a norma dell’art. 11 della L.447/1995;
 - 3.8. in materia di infrastrutture di trasporto si applicano i singoli e specifici Regolamenti Statali di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, emessi in ordine a quanto previsto dall'art. 11 della L. n. 447/95 e s.m.i e norme collegate ai sensi dell'art.3 della stessa legge;
 - 3.9. L.R. 15 del 9 maggio 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”
 - 3.10. Delibera della Giunta Regionale del 09/10/2001 n. 2053 - “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15” , recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
 - 3.11. Delibera della Giunta Regionale del 21/01/2002 n. 45 - “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico”; così come recepite all’interno del vigente Regolamento di Igiene, sanità pubblica e veterinaria del Comune di Ravenna, in linea con quanto previsto dal Punto 1 – Premessa della Delibera medesima.
 - 3.12. Delibera della Giunta Regionale del 14/04/2004 n. 673 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" ed ai sensi dell'art. 8 della L.n.447/95 e s.m.i.; per quanto riguarda gli aspetti applicativi della medesima in ragione all’abilitazione dell’attività edilizia vale anche quanto previsto nel RUE vigente .

Art 5 - Provvedimenti e/o strumenti pianificatori per la limitazione delle emissioni sonore

1. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
 - 1.1. le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;

- 1.2. le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
- 1.3. gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
- 1.4. i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
- 1.5. la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

CAPO II LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

SEZIONE I ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Art. 6 – Classificazione acustica dello stato di fatto

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 447 del 1995 il Comune di Ravenna ha provveduto, alla suddivisione del territorio secondo la metodologia disposta dalla deliberazione di Giunta Regionale del 9 ottobre 2001 n. 2053 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 15 del 2001".
2. Ai sensi della deliberazione regionale n°2053 del 2001, per "stato di fatto" si intende l'assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d'uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche; per "stato di fatto" pertanto si deve intendere la parte del territorio nel quale le previsioni dello strumento urbanistico (RUE) vigente si intendono sostanzialmente attuate.
3. I P.U.A. approvati alla data di approvazione del RUE fanno parte dello Stato di Fatto.
4. La classificazione acustica dello stato di fatto, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dalla delibera regionale 2053 del 2001, descritte qualitativamente e normate numericamente dal DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":
 - 4.1. *CLASSE I: "aree particolarmente protette"* rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
 - 4.2. *CLASSE II: "aree prevalentemente residenziali"* si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;
 - 4.3. *CLASSE III: "aree di tipo misto"* aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici;
 - 4.4. *CLASSE IV: "aree di intensa attività umana"* aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie;
 - 4.5. *CLASSE V: "aree prevalentemente industriali"* aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Aree con insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali;
 - 4.6. *CLASSE VI: "aree esclusivamente industriali"* aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenti all'attività produttiva.
5. La zonizzazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:10.000 con l'utilizzo della seguente campitura grafica:

<u>CLASSE</u>	<u>COLORE campitura piena</u>
I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	Rosso vermiglio
V	Rosso violetto
VI	Blu

6. La metodologia utilizzata per la suddivisione del territorio in “aree acusticamente omogenee” è descritta nella relazione tecnica che costituisce parte integrante degli elaborati della zonizzazione acustica.
7. In caso di incertezze o imprecisioni presenti in cartografia e per alcune situazioni particolari di seguito elencate, si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme di attuazione e alla normativa generale sovraordinata che disciplina il settore e agli strumenti di pianificazione territoriale.
8. Qualora aree di classe I (Aree ambientali extraurbane) confinino con aree classificate in Classe V o VI, si considera presente, anche se non espressamente indicata in cartografia, una fascia di 500 mt che va dal confine fra le due aree verso la zona di classe prima, di cui i primi 250 mt sono in classe IV ed i restanti 250 mt in classe III. Nel caso che tra le Aree di Classe I (rappresentate da Aree ambientali extraurbane) e le Aree di Classe V o VI siano interposte Strade di Tipo A, B, C, D, i 500 m si innestano dopo la fascia di prospicienza di 50 m conseguente alla presenza dell'infrastruttura stradale, in sostanza creando una fascia pari a 300 m nella quale valgono i valori limite di Classe IV (in direzione delle Aree di Classe I), ed una successiva fascia di 250 m con valori limite di Classe III (sempre nella stessa direzione).
9. I corpi idrici, assumono la classificazione acustica delle aree attraversate. Nel caso che queste ultime, in certi tratti, siano costituite da due Aree a diversa attribuzione acustica, i corpi idrici assumono la Classificazione a maggiore impatto acustico (classe più elevata).
10. E' fatto salvo quanto verrà disciplinato in merito alle Infrastrutture in materia di trasporto marittimo ai sensi dell'art 11 della L.n° 447/95.

Art. 7 – Classificazione acustica dello stato di progetto

1. La classificazione acustica dello stato di progetto riguarda le trasformazioni urbanistiche potenziali, ovvero le parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
2. La classificazione acustica dello stato di progetto è riportata con la classificazione acustica dello stato di fatto per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:10000 con l'utilizzo della seguente campitura grafica:

<u>CLASSE</u>	<u>COLORE campitura tratteggiata</u>
I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	Rosso vermiglio
V	Rosso violetto
VI	Blu

3. La metodologia di attribuzione delle classi di progetto si attiene a quanto previsto dalle indicazioni della deliberazione regionale n° 2053, cioè:

- 3.1. Attribuzione diretta per le Classi I, V, VI
- 3.2. Attribuzione mediante indici per le classi II, III, IV, adottando dal punto di vista acustico i criteri valutativi, per quanto applicabili, relativamente alla:
 - 3.2.1. massima densità insediabile di abitanti teorici,
 - 3.2.2. alla massima densità di superficie commerciale e/o di Servizio,
 - 3.2.3. alla massima densità di superficie destinata ad attività produttive,
- 3.3. Ove non siano immediatamente disponibili gli indici di cui sopra viene attribuita una classificazione "stimata" in base alle previsioni urbanistiche che sarà poi definita nelle successive fasi di pianificazione (Piani Urbanistici Attuativi).
4. Nelle tavole della classificazione acustica, allegata alle presenti norme, sono riportati i perimetri delle aree di trasformazione urbanistica individuate dal PSC e demandate a successivi POC. Fino alla approvazione dei relativi POC per tali aree si applica la classificazione attribuita allo stato di fatto.

Art. 8 - Aggiornamento della zonizzazione acustica

1. L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.
2. La zonizzazione acustica del territorio comunale viene di norma revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del consiglio comunale.
3. L'aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:
 - 3.1. all'atto dell'adozione e/o approvazione di PSC e POC e loro Varianti specifiche o generali, che provvederanno anche ad aggiornare lo Stato di Fatto.
 - 3.2. all'atto dell'approvazione dei PUA, attuativi del POC, che potranno articolare all'interno delle zone disciplinate da questi ultimi, la zonizzazione acustica, rimanendo nell'ambito degli indirizzi e dei limiti dati dal POC e dalla relativa zonizzazione acustica.
 - 3.3. all'atto della autorizzazione di trasformazioni territoriali per attività particolari quali cave e relativi interventi di ripristino finale
 - 3.4. all'atto dell'individuazione e/o della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.
4. Le norme tecniche e/o la zonizzazione acustica sono oggetto di verifica e aggiornamento al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in attuazione della legge 447 del 1995 non citate nelle presenti norme.

Art. 9 - Entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione

1. le presenti norme entrano in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare con la quale sono approvate.

SEZIONE II – PIANI DI RISANAMENTO

Art. 10 - Piano di risanamento acustico comunale

2. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2, c.1, lett.g della L.447/95, nonché nell'ipotesi di cui all'art.4, c.1, lett.a, ultimo periodo, della medesima legge (preesistenza di destinazioni d'uso), i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.
3. Il Piano comunale di risanamento acustico è redatto a norma dell'articolo 7 della legge 447 del 1995, e dell'art. 5 della L.R. 15/2001 entro 1 anno (12 mesi) dall'approvazione della Zonizzazione Acustica, in coordinamento con il Piano Urbano del Traffico e con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.
4. Il Piano comunale di risanamento acustico recepisce i contenuti dei Piani di risanamento per le infrastrutture di trasporto di cui al disposto del decreto ministeriale (ambiente) del 29 novembre 2000 (G.U. n. 285 del 6 dicembre 2000) "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
5. Il Piano di risanamento acustico comunale è costituito da un complesso integrato di strategie di intervento e di strumenti tecnici e procedurali finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione conseguenti ai livelli di qualità fissati con la zonizzazione acustica.
6. I piani di risanamento comunale, in base ad un'analisi delle zone critiche del territorio, e alla valutazione di gravità (entità degli scostamenti della situazione reale da quella attesa; dimensione della popolazione interessata) predispongono un insieme di interventi di risanamento correlati alla casistica delle situazioni riscontrate nel territorio. Detti Piani devono contenere:
 - 6.1. Mappatura acustica del territorio, da realizzarsi in base ad un Piano di Monitoraggio la cui consistenza discende dall'analisi delle potenziali criticità di zonizzazione oltre che dalla segnalazione delle emergenze presenti sul territorio, per segnalazione diretta dei cittadini e/o dell'Amministrazione competente;
 - 6.2. Carta delle criticità acustiche (l'individuazione strumentale della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare, per confronto con i valori limite descritti dalle tavole di zonizzazione);
 - 6.3. Definizione degli obiettivi e delle strategie di base, medio e lungo termine;
 - 6.4. Strumenti di regolamentazione e di intervento e priorità attuative;
 - 6.5. L'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
 - 6.6. La stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
 - 6.7. Le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
 - 6.8. Normativa del Piano.
7. Il Piano di risanamento acustico viene approvato dal consiglio comunale previo parere ARPA AUSL , ed è trasmesso alla Provincia, la quale formula annualmente alla Regione proposte per l'inserimento nel piano triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.
8. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, c.1, lett.b della L.447/95.
9. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA) di cui all'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999, n.

3 "Riforma del sistema regionale e locale " individua gli obiettivi e le priorità delle azioni per la tutela dell'inquinamento acustico da realizzare con i piani di risanamento acustico previsti dalla L.R.15/2001, ivi compresi gli ambiti di intervento indicati nella lett. d) del comma 3 del medesimo articolo.

10. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 99 della L.R. n. 3 del 1999 le Province individuano gli interventi prioritari da realizzare previsti nei piani comunali di risanamento acustico e provvedono alla concessione dei contributi.
11. Il Piano di Risanamento comunale contiene un programma di interventi prioritari sul territorio che, in seguito a evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni urbanistiche, può essere modificato dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze contingenti. I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento.
12. Il Piano di risanamento dovrà essere revisionato qualora in seguito alla revisione della zonizzazione acustica si determinino nuove situazioni di incompatibilità, oppure qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.
13. Ogni qual volta si procede a una revisione del Piano di Risanamento Comunale l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere il parere ARPA AUSL competente, prima della approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Piano.

Art. 11 – Piani di Risanamento delle Infrastrutture di trasporto.

1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori previsti dalla zonizzazione acustica, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, in conformità al decreto del ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" per le infrastrutture di rilievo nazionale e secondo le direttive regionali per le infrastrutture di interesse regionale e locale.
2. I piani devono indicare gli obiettivi di risanamento, tempi di adeguamento, modalità e costi, tenendo conto anche di quanto previsto all'art.8 della LR 15/2001.
3. Anche l'organizzazione del traffico nonché dei principali servizi pubblici devono concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti in seguito alla zonizzazione acustica del territorio comunale.
4. I principali provvedimenti per la disciplina del traffico, quali PUT o il PGTU (Piano del Traffico) dovranno prevedere nella loro stesura obiettivi di riduzione dell'esposizione al rumore e pertanto dovranno essere accompagnati da una VAS (Valutazione Ambientale Strategica) che dimostri il perseguimento di tali obiettivi.

Art. 12 - Piani di Risanamento delle Imprese

1. Le imprese, entro 6 mesi dall'approvazione della zonizzazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori definiti dalla zonizzazione acustica ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.
2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesime procedure. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

3. Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.
4. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.

SEZIONE III - LIMITI ACUSTICI , ZONE PARTICOLARI

Art. 13 - Limiti di zona

1. In applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00); le definizioni di tali valori sono stabilite dall'articolo 2 della legge 447 del 1995 e di seguito riportate.
2. *I valori limite di emissione*, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.
 - 2.1. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella "B" del DPCM 14/11/97 sotto riportata, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.
 - 2.2. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.
 - 2.3. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Tabella B -art. 2 del DPCM 14/11/97: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione – Leq in dB(A)	
	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

3. *I valori limite assoluti di immissione* come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C del DPCM 14/11/97 sotto riportata.
 - 3.1. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C del DPCM 14/11/97 non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
 - 3.2. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma a), devono rispettare i limiti di cui alla tabella B del DPCM 14/11/97. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma a), devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C del DPCM 14/11/97, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Tabella C - art. 3 del DPCM 14/11/97: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di immissione– Leq in dB(A)
---	---

	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45=
III aree di tipo misto	60	50=
IV aree di intensa attività umana	65	55=
V aree prevalentemente industriali	70	60=
VI aree esclusivamente industriali	70	70

4. *I valori limite differenziali di immissione*, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.
5. I valori di cui al comma 4 non si applicano:
- 5.1. nelle aree classificate nella classe VI.
- 5.2. nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
- 5.2.1. se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- 5.2.2. se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- 5.3. alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- 5.4. alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
6. Si fa presente (Circ. Min. 06/09/04) che il criterio differenziale va applicato se non è verificata anche una sola delle condizioni di cui ai punti 5.2.1 e 5.2.2 del punto 5. precedente.
7. *I valori di qualità* di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella D del DPCM 14/11/97.

Tabella D - art. 7 del DPCM 14/11/97: valori di qualità - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori di qualità - Leq in dBA	
	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

8. *I valori di attenzione* espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:
- 8.1. se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C di cui sopra, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- 8.2. se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C del DPCM 14/11/97 di cui sopra. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

9. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti 8.1 e 8.2 del precedente comma 8, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali (aree di classe VI) in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera 2) del comma precedente.
10. I valori di attenzione di cui al comma 8 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.
11. Gli orari diurni e notturni relativi alle località costiere del comune, durante il periodo intercorrente fra il 1° Maggio ed il 30 settembre, in ragione delle esigenze a carattere turistico, sono ridefinite come segue : orario diurno dalle ore 8.00 alle ore 24.00 ed orario notturno dalle ore 24.00 alle ore 8.00, come già da Ordinanza TL 493/2003 – P.G. 18460/03, che viene superata con l'approvazione del presente aggiornamento della Classificazione acustica.

Art. 14 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998 e delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti fissati dal decreto Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal Decreto Ministeriale (ambiente) del 11 dicembre 1996 (G.U. n. 52 del 4 marzo 1997) "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". In particolare la norma specifica che per gli impianti a ciclo continuo preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto non sono applicabili i limiti di immissione differenziali, salvo che non siano superati i livelli sonori assoluti nelle aree adiacenti, mentre per gli impianti realizzati o sostanzialmente modificati dopo tale data devono rispettare tutti i limiti per le sorgenti sonore.
2. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate dal decreto ministeriale (ambiente) del 16 marzo 1998.
3. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 e s.m.i..
4. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Art. 15 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica relativamente allo stato di fatto

Gli elaborati individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso; in relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

- a. *situazioni di compatibilità*: situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 11 novembre 1997 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A) ; in questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento, a meno di conclamate situazioni di conflitto rilevabili per segnalazione diretta da parte dei cittadini interessati, riscontrabili previa adeguata campagna fonometrica di rilevazione da includere nel Piano di Monitoraggio Acustico comunale (l'individuazione strumentale della tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio, propedeutica alla formazione del Piano di Risanamento Acustico Comunale);

- b. *situazioni di **potenziale incompatibilità***: confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A) come valore misurato, dove comunque, dalle misure effettuate in seno al Piano di Monitoraggio Acustico comunale, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto; per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente (la periodicità delle verifiche dovrà essere commisurata alle modifiche fisico morfologiche intervenute sul territorio o alle sorgenti sonore ivi individuate o ancora, per segnalazione diretta da parte dei cittadini) oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come al successivo punto c);
- c. *situazioni di **incompatibilità***: le situazioni in cui le misure eseguite in seno al Piano di Monitoraggio Acustico comunale evidenziano il mancato rispetto dei limiti di zona; in questo caso il Piano di risanamento acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

Art. 16 - Aree di cava e pozzi di ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi

1. Ai sensi del Piano delle attività estrattive, l'attività estrattiva è definita attività a carattere transitorio; tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale del 18 luglio 1991 n. 17 "Disciplina delle attività estrattive", nonché dai relativi atti progettuali.
2. L'area definita dal perimetro dell'attività estrattiva in senso stretto (area di coltivazione) e le aree pertinenziali non assoggettate direttamente a coltivazione (aree deposito, piazzali, ecc.) sono classificate in classe V. La Classe V è una classificazione di carattere temporaneo e risulta vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della legge regionale n. 17 del 1991 e/o sue s.. m.i.
3. Conclusasi l'attività estrattiva, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, è ripristinata la precedente destinazione di cui agli strumenti urbanistici vigenti o la destinazione prevista e approvata con il progetto di ripristino della zona di cava, adeguando eventualmente la relativa classe acustica.
4. Alla medesima disciplina, dal punto di vista dell'inquinamento acustico, sono assoggettate anche le Aree per le quali sia stata concessionata l'installazione di pozzi di ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi nonché le aree pertinenziali dei medesimi. Anche queste aree, vanno infatti considerate attività a carattere transitorio che vengono pertanto classificate temporaneamente in Classe V (pur senza evidenziazione cartografica). Resta inteso che alla conclusione dell'attività di ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori di ripristino dell'area, è ripristinata la precedente destinazione prevista dagli strumenti urbanistici e la relativa classe acustica.

Art. 17- Aree militari

5. Fatto salvo che le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, l'articolo 11, comma 3 della legge 447 del 1995, prevede altresì che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24

dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni"; dopo la dismissione tali aree sono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici.

Art. 18 - Aree adibite a manifestazioni temporanee in luogo pubblico

1. A norma della legge 447 del 1995 l'amministrazione comunale individua aree da destinarsi alle manifestazioni temporanee in luogo pubblico, al chiuso e/o all'aperto (per sagre, spettacoli viaggianti e fiere). Sia l'area del Pala De Andrè, utilizzata permanentemente a tale scopo, sia le altre localizzazioni, di anno in anno temporaneamente definite ed individuate dall'Amministrazione, pur non evidenziate cartograficamente sono da considerarsi classificate in Classe IV.

Art. 19 - Aree scolastiche e ospedaliere

1. Gli **edifici scolastici** sono indicati in cartografia con apposito simbolo; tale simbolo ha valore indicativo e gli edifici scolastici, anche qualora non rilevati cartograficamente, ricadono in Classe I.
2. Più precisamente, ricadono in classe I le scuole, sia pubbliche che private, per la prima infanzia (nidi), per l'infanzia (materne), primarie (elementari), medie inferiori e superiori ed Università.
3. Sono escluse da tale classificazione acustica le scuole inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi, le aree di pertinenza scolastiche per le quali la quiete non è elemento di base per la loro utilizzazione (parcheggi ad uso delle scuole, cortili utilizzati a scopi ricreativi etc...) e le scuole di natura diversa da quella sopraindicata, che mantengono la classificazione acustica della zona di appartenenza.
4. Gli **edifici ospedalieri** pubblici e privati, edifici relativi ad attività sanitarie con degenza e/o assistenziali per anziani non autosufficienti di grado grave ("Case Protette"), con attività svolta nell'arco delle 24 ore per le quali la quiete è particolarmente importante e necessaria in periodo notturno al fine di assicurare tranquillità e riposo, sono indicati in cartografia con apposito simbolo e ricadono in Classe I. Tale simbolo ha valore indicativo e gli edifici di cui sopra, anche qualora non rilevati cartograficamente, ricadono in Classe I.
5. Le Aree di pertinenza sanitaria che circondano gli edifici sopraindicati, qualora vedano lo svolgersi di altri usi non sanitari (quali ad es. uso parcheggio ed altro) che non richiedono la stessa tutela, assumono la classificazione acustica della zona di appartenenza.
6. Gli altri edifici, relativi ad attività sanitarie svolte unicamente in periodo diurno, prendono la classificazione dell'area di appartenenza così come quelle collocate in edifici ad uso non esclusivo.

Art. 20 - Darsena di città

1. L'Area ricompresa nel POC tematico Darsena di Città viene disciplinata con una normativa ad hoc in quanto la zona è attualmente in fase di riqualificazione e vede, seppur transitoriamente, la compresenza di attività produttive alle quali era stata assegnata una classe V e zone residenziali. Al fine di disciplinare tale situazione transitoria si definiscono le seguenti norme:
 - 1.1. Per le aree residenziali miste già realizzate o di prossima realizzazione, caratterizzate dall'adiacenza con Aree Produttive esistenti, viene prevista una fascia di rispetto di 30 m che parte dal confine con l'area di classe V e si estende all'interno dell'area di classe III, che assume provvisoriamente la Classe acustica di tipo IV (non evidenziata cartograficamente) .
 - 1.2. Qualora i PUA prevedano residenze entro tale fascia di 30 metri da attività produttive ancora in esercizio che possano provocare impatti da rumore non risolvibili con adeguate misure di

mitigazione, la specifica convenzione e il permesso di costruire dovranno subordinare l'inizio dei lavori delle stesse all'avvenuta cessazione o delocalizzazione dell'attività produttiva.

- 1.3. Avvenuta la cessazione dell'attività produttiva contigua, cesserà di avere applicazione la fascia suddetta. Pertanto permarranno unicamente le classi acustiche di progetto assegnate alle UTO;
- 1.4. L'applicazione dei valori e dei limiti della classe acustica di progetto avverrà dal momento in cui prende avvio la trasformazione dell'area; fino ad allora resterà valida la classe acustica dello stato di fatto indicata dalla zonizzazione acustica precedente.

Art. 21 - Infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie

1. Le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto sono evidenziate in cartografia apposita, allegata alle presenti norme.
2. Pertinenze stradali
 - 2.1. Relativamente alla classificazione della tipologia delle infrastrutture stradali esistenti si fa riferimento a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 denominato "Codice della Strada", relativo Regolamento di attuazione DPR 16 dicembre 1992, n. 495 ed ogni loro s.m.i., al P.G.T.U. comunale vigente.
 - 2.2. Relativamente alla individuazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali esistenti e di progetto e dei relativi limiti di immissione si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 142/04.;
3. Pertinenze ferroviarie
 - 3.1. Le fasce di pertinenza ferroviaria sono individuate, ai sensi del DPR 459/98, come segue:
 - 3.1.1. "a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:
 - 3.1.1.1. m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;
 - 3.1.1.2. m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h;
 - 3.2. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".
 - 3.3. Per le fasce di pertinenza acustica relative alle infrastrutture ferroviarie si applicano i valori limite di immissione sonora ad esse associati previsti dal D.P.R. n.459/1998 e s.m.i., ai fini degli obiettivi dello stesso decreto. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica, come precisato ai precedenti art. 13 e 14.
4. Relativamente all'applicazione dei disposti previsti dal DPR 142/04 e DPR n. 459/98:
 - 4.1. in aree di progetto prevalentemente residenziali, poste entro le fasce di pertinenza stradali e ferroviarie esistenti per le quali il clima acustico sia superiore alle classi attribuite dalle presenti norme (casi previsti dall'art 8 comma 1 del DPR 142/04 e/o i casi di cui all' art 3 comma 2 del DPR n. 459/98) devono essere attuati interventi di mitigazione acustica per il rispetto dei limiti di cui agli artt 5 e 6 del D.P.R. n. 142/04 o art. 5 del D.P.R. n. 459/98 a carico del titolare del titolo abilitativo edilizio; questi interventi di mitigazione acustica andranno preferibilmente realizzati lungo la via di propagazione del rumore;
 - 4.2. qualora tuttavia in base a valutazioni tecniche, economiche e di carattere ambientale risulti opportuno o necessario, per gli interventi di cui al comma precedente, procedere ad interventi

diretti sui recettori, questi potranno essere oggetto di analisi e progettazione ai fini del perseguimento dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 del DPR 142/04 e di cui all'art. 5 del DPR n. 459/98 come previsto dall'art. 8 del DPR 142/04 ed art. 3 comma2 del DPR n. 459/98;

5. Le fasce di prospicenza delle infrastrutture di trasporto sono rappresentate nelle tavole della classificazione acustica del territorio e sono regolamentate dai criteri fissati dalla delibera regionale 2053 del 2001.
6. Le fasce di prospicenza acustica relative alle strade primarie e di scorrimento riconducibili di norma agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2 art 2 D.Lgs 285/92" appartengono alla Classe IV per un'ampiezza di 50 metri, salvo che tale fascia di prospicenza non attraversi UTO di Classe superiore, nel qual caso assume la Classe della UTO attraversata.
7. Le fasce di prospicenza delle strade classificate come E e/o E/F, caratterizzate da condizioni di reale esercizio critiche o potenzialmente critiche per via del traffico veicolare, sono poste in Classe IV per un'ampiezza di 30 metri, salvo che tale fascia di prospicenza non attraversi UTO di Classe superiore, nel qual caso assume la Classe della UTO attraversata.
8. Le fasce di prospicenza delle strade riconducibili di norma all'attuale categoria F (strade di quartiere), sono poste in Classe III per un'ampiezza di 50 metri; salvo che tale fascia di prospicenza non attraversi UTO di Classe superiore, nel qual caso assume la Classe della UTO attraversata.
9. Le fasce di prospicenza di strade interne al centro abitato, hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purchè questo si trovi ad una distanza non superiore all'ampiezza della fascia di prospicenza (rispettivamente 50 o 30 metri).
10. Per le strade di progetto, si ritiene altresì di classificare in Classe III le aree prospicienti le strade di categoria riconducibile agli attuali tipi E ed F, per un fronte di 50 metri. Potranno essere anche individuate, se ritenute congrue in base al contesto urbanistico, aree prospicienti le strutture viarie del tipo F da porsi in Classe II;
11. Le aree annesse alle infrastrutture stradali, quali i parcheggi e le aree di distribuzione carburanti, presentano una rumorosità causata principalmente dal traffico veicolare. Esse sono pertanto classificate secondo la classe acustica corrispondente ai livelli acustici ammessi nella fascia di prospicenza stradale afferente od in uscita. Restano esclusi i nuovi parcheggi superiori a 500 posti, sottoposti a screening o VIA ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i, per i quali dovranno essere condotte valutazioni ad hoc in fase di progettazione. Si precisa inoltre che le attività connesse alle aree di distribuzione carburanti quali autolavaggi, bar o altri servizi dovranno comunque rispettare i limiti di emissione differenziale.
12. Ai sensi della delibera regionale 2053 del 2001 le aree prospicienti le ferrovie, per un'ampiezza pari a 50 m per lato assumono la classe IV, ovvero se la unità territoriale omogenea (UTO) attraversata è di classe superiore assume la medesima classe della UTO.
13. Le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

SEZIONE I - INDIRIZZI E CRITERI PER LA REDAZIONE DI PIANI E PROGETTI

Art. 22 – Indirizzi

1. L'elaborazione di POC e PUA, dovrà avvenire secondo i seguenti indirizzi:
 - 1.1. Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono essere disciplinate in maniera tale da concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti sulla base della zonizzazione acustica.
 - 1.2. Le trasformazioni territoriali attuative delle linee strategiche definite dal PSC dovranno essere coerenti rispetto alla zonizzazione acustica dello stato di fatto, ovvero, qualora si rilevino incompatibilità con la zonizzazione vigente o col clima acustico rilevato, dovranno essere subordinate alla realizzazione di un piano di adeguamento dell'esistente o ad opere di mitigazione per le previsioni incompatibili con la zonizzazione vigente ovvero con il clima acustico rilevato.
 - 1.3. Entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, deve essere garantito il rispetto dei valori limite di cui alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste (limiti di immissione assoluti e differenziali);
 - 1.4. Nelle zone limitrofe all'area di intervento, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, deve essere garantito il rispetto dei valori limite per la classe di riferimento, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.
 - 1.5. In particolare qualora sia previsto l'insediamento di zone produttive in adiacenza a zone residenziali esistenti, oppure l'insediamento contestuale di nuove zone produttive e nuove zone residenziali adiacenti, le attività rumorose collocate all'interno del perimetro dell'area produttiva dovranno essere ubicate e condotte in modo tale da garantire il rispetto dei valori limite per la classe attribuita alla zona residenziale. I provvedimenti di contenimento e mitigazione del rumore prodotto dovranno essere previsti dal PUA della zona produttiva e dovranno essere a carico degli insediamenti produttivi stessi. Al fine di assicurare il rispetto di tali limiti andrà individuata all'interno del PUA dell'area produttiva una fascia di rispetto di almeno 50 metri in corrispondenza del confine con la zona residenziale da classificare in classe IV. Si ricorda che in tali casi va comunque rispettato il valore limite di immissione differenziale.
 - 1.6. Qualora sia previsto l'insediamento di una nuova zona residenziale in adiacenza ad una zona produttiva esistente, dovrà essere il PUA della nuova zona residenziale a prevedere un assetto distributivo planivolumetrico ed interventi di contenimento e mitigazione idonei a garantire all'interno dell'area residenziale il rispetto dei valori limite della classe acustica attribuita. Si ricorda che in tali casi va comunque rispettato il valore limite di immissione differenziale.
 - 1.7. I Piani Urbanistici Attuativi e/o i Progetti di Opere devono puntare a determinare un'assegnazione di classe compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono comunque risultare variazioni per più di 5 dB(A), in termini di valori misurati (art. 4 L. 447/95).
 - 1.8. Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei Piani urbanistici attuativi dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la classificazione acustica dello stato di fatto e della presenza di recettori sensibili o di fonti di rumore in particolare infrastrutture stradali, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla zonizzazione acustica di comparto; in subordine, ai fini del rispetto

dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici oppure, considerato che l'oggetto principale della tutela dal rumore sono le persone, si dovranno assicurare il rispetto dei limiti negli spazi abitativi (ambienti interni) e negli spazi esterni quali giardini e aree cortilizie, mentre ad esempio parcheggi o aree di transito potranno essere collocati sul fronte stradale, così come il corpo stesso dell'edificio ed in particolare la parte esposta verso l'infrastruttura stradale o altra fonte di rumore, potrà costituire elemento di schermatura qualora non possano essere applicate idonee distanze dall'asse stradale.

- 1.9. Ai fini dell'applicazione delle presenti indicazioni vengono considerati Piani Urbanistici Attuativi, anche ai sensi dell'art. 31 della L.R. 20/2000: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Art. 23 - Criteri tecnici per la redazione della documentazione previsionale di impatto acustico e della Documentazione previsionale di clima acustico

1. Gli strumenti di analisi e verifica da presentare per raggiungere le finalità di cui al precedente Art. 22 e che devono costituire parte integrante degli elaborati tecnici sono:
 - 1.1. la DOIMA (Documentazione Previsionale di Impatto Acustico), che consiste in una documentazione degli impatti acustici previsti all'interno dell'area e di quelli indotti sulle aree limitrofe; questi ultimi dovranno essere tali da non generare un livello di rumore non compatibile con la classe acustica assegnata all'area.
 - 1.2. la DPCA (Documentazione Previsionale di Clima Acustico) dell'area, che consiste in una documentazione tecnica idonea a valutare sulla base della situazione anteoperam e delle scelte del Piano urbanistico attuativo (carico urbanistico, flussi di traffico, posizione degli edifici) la conformità del clima acustico atteso ai livelli previsti dalla zonizzazione e di conseguenza la compatibilità ambientale delle nuove funzioni previste in rapporto al contesto;
2. La documentazione di cui al precedente comma, deve contenere tutti gli elementi utili per la verifica della classe di zonizzazione acustica in funzione delle destinazioni d'uso specifiche.
3. Condizioni vincolanti all'approvazione dello strumento attuativo sono:
 - 3.1. la verifica che i parametri edilizi ed urbanistici delle diverse destinazioni d'uso siano contenuti entro i valori percentuali minimi e massimi definiti dalla delibera di giunta regionale 2053 del 2001, per stabilire la classificazione acustica potenziale con riferimento alle tabelle, ai punteggi e valori utilizzati per la individuazione delle classi;
 - 3.2. per le aree di classe I, II, III la previsione del rispetto dei valori di attenzione di cui alla zonizzazione acustica per gli edifici più esposti ad eventuali sorgenti sonore presenti o da realizzare; potranno essere derogate le zone a verde purché siano previste aree con funzioni di filtro e schermature e allo scopo progettate e attrezzate con barriere vegetali e artificiali;
 - 3.3. per le aree di classe IV, V, VI la previsione del rispetto dei valori di attenzione per gli edifici più esposti limitrofi alla nuova urbanizzazione.
4. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani urbanistici attuativi e/ delle Opere.
5. Il rispetto dei requisiti acustici passivi non deve essere inteso quale forma di mitigazione acustica e non sostituisce pertanto il rispetto dei limiti definiti dalla Classificazione Acustica in facciata all'edificio. Gli interventi sui recettori (utilizzo di finestre silenti, etc.) possono costituire una mitigazione acustica solamente per edifici esistenti e nell'ambito degli interventi di risanamento acustico che l'Ente gestore delle infrastrutture di trasporto predispone ai sensi di legge, ed unicamente quando quest'ultimo dimostri

l'impossibilità di ricorrere ad altre tipologie di intervento.

6. L'approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi e/o dei Progetti di Opere può prevedere il contestuale aggiornamento della zonizzazione acustica.

Art. 24 – Documentazione previsionale di Impatto Acustico (DOIMA.)

1. I progetti sottoposti ad analisi ambientali ai sensi della vigente normativa di settore devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. I competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico (di seguito indicata come DOIMA), da redigere ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della legge regionale 15 del 2001 e con i criteri tecnici stabiliti dalla delibera di giunta regionale del 14 aprile 2004 n. 673 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della legge regionale 9 maggio 2001 n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico" nel caso di realizzazione, modifica (compresa la variazione di destinazione d'uso senza opere) e potenziamento delle seguenti opere :
 - 2.1. opere o piani soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA e/o Screening ex L.R. 9/99), a valutazione di sostenibilità ambientale (ValSAT ex. L.R. 20/2000) a valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 4/08);
 - 2.2. strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni;
 - 2.3. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - 2.4. discoteche;
 - 2.5. circoli privati (rispondenti alle caratteristiche di cui alla Circolare del 06 Settembre 2004 del Ministero dell'Ambiente) e pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi, sale giochi, sale scommesse e affini etc.), ove siano installati impianti rumorosi;
 - 2.6. impianti sportivi e ricreativi ;
 - 2.7. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. La DOIMA deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge regionale 15 del 2001, alle domande per il rilascio di:
 - 3.1. permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
 - 3.2. altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al punto 3.1;
 - 3.3. qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
4. Qualora le opere e/o i piani di cui ai commi precedenti siano soggette alle procedure di verifica (screening), alla procedura di VIA o di VAS, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, le disposizioni della presente normativa costituiscono riferimento tecnico per la redazione della relativa documentazione in materia di impatto acustico. In tale senso, le disposizioni della presente normativa integrano le liste di controllo per la predisposizione e per la valutazione degli elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening) e del SIA di cui alle Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA, oltre che delle VAS, di cui alle normative nazionali e regionali vigenti
5. La DOIMA deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge regionale 15 del 2001, alle domande per il rilascio di permesso di costruire per interventi edilizi di Nuova Costruzione

(come definiti nell'allegato della L.R. n. 15 del 30/07/2013) e Ristrutturazione totale *salvo i casi di cui ai commi 7 e 10 sottostanti*, qualora l'intervento riguardi uno o più dei seguenti tipi di insediamenti :

- 5.1. parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a;
 - 5.2. impianti relativi alle reti tecnologiche nei quali siano installate attrezzature rumorose, quali impianti cogenerazione, sollevamento, decompressione, e simili;
 - 5.3. centrali termiche al servizio di gruppi di edifici, ecc.;
 - 5.4. attività manifatturiere industriali o artigianali, ivi comprese le attività di produzione, cogenerazione e trasformazione di energia elettrica e le attività manifatturiere del settore agroalimentare e conserviero;
 - 5.5. cave e attività estrattive in genere;
 - 5.6. attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami, di rifiuti solidi urbani, ecc.;
 - 5.7. attività di trasporto, magazzinaggio, logistica;
 - 5.8. mediograndi e grandi strutture di vendita, centri commerciali e/o direzionali;
 - 5.9. esercizi commerciali e artigianali ove siano installati impianti rumorosi e/o lavorazioni impattanti, quando in prossimità di recettori sensibili, con particolare attenzione alle attività di periodo notturno;
 - 5.10. artigianato di servizio agli automezzi, relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, attività di rottamazione, ecc.;
 - 5.11. ospedali e case di cura in quanto potenziali fonti rumorose per la presenza di impianti tecnologici;
 - 5.12. attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
 - 5.13. centri attrattori di pubblico in genere.
6. Nei casi sopra elencati, la DOIMA deve essere predisposta anche per gli interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo , Manutenzione Straordinaria, qualora l'intervento preveda l'installazione di nuove sorgenti sonore.
7. In caso di denuncia di inizio attività, di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o di C.I.A. (comunicazione di Inizio Attività) in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai punti precedenti (c. 6, art.10 L.R. n.15/2001), la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione della Autorità di controllo.
8. L'assenza della DOIMA, ove dovuta, è causa di improcedibilità per carenza di documentazione essenziale (ai sensi dell'art. VIII.12 del RUE 5.2).
9. La valutazione di compatibilità acustica della residenza annessa "solamente direttamente ed esclusivamente connessa" all'azienda produttiva si intende compresa nella DOIMA.
10. Il D.P.R. n. 227/2011, con particolare riferimento all'art.4, esclude dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 2,3 e 4 della L. n. 447/1995 e s.m.i. di previsione di impatto acustico per le attività definite " *a bassa rumorosità*" di cui all'Allegato B del DPR medesimo. Da tale possibilità, ai sensi del comma 1 dell'art.4 del DPR N. 227/2011 è tuttavia escluso " *l'esercizio di ristoranti , pizzerie, trattorie, bar mense, attività ricreative, agrituristiche e colturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica od utilizzo di strumenti musicali* " In tali casi, come già ai sensi del comma 5 del presente articolo va presentata la Valutazione di Impatto Acustico a firma di tecnico competente in acustica.

Inoltre, per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 dell'art.4 del DPR N. 227/2011 sono ammesse modalità semplificate di elaborazione della documentazione di previsione di impatto acustico qualora le emissioni delle attività non siano superiori ai limiti stabiliti dalla Classificazione Acustica Comunale.

In questo caso è sufficiente produrre da parte di tecnico competente in acustica, una dichiarazione ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000, attestante tale condizione.

11. La Documentazione previsionale di Impatto Acustico può essere anticipata in sede di presentazione del Piano Urbanistico Attuativo qualora in tale fase siano già conosciute le informazioni necessarie per la descrizione dell'impatto.
12. La DOIMA, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione e di emissione definiti dalla legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ricondurre le sorgenti sonore entro i valori limite. Tali misure devono quindi trovare riscontro negli elaborati di progetto.

Art. 25 - Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.)

1. La documentazione previsionale di clima acustico (di seguito indicata come DPCA) viene redatta ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge regionale 15 del 2001 e con i criteri tecnici stabiliti dalla delibera di giunta regionale 673 del 2004.
2. E' fatto obbligo di produrre la DPCA per le aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologie d'insediamento:
 - 2.1. servizi scolastici dell'obbligo e servizi prescolastici (nido e scuola dell'infanzia) e servizi di istruzione superiore e universitaria;
 - 2.2. ospedali ed altre attività sanitarie con degenza;
 - 2.3. case di cura e di riposo;
 - 2.4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - 2.5. nuovi insediamenti residenziali e cambi d'uso originario verso destinazioni protette (punti da 2.1 a 2.4 precedenti), ubicati in prossimità delle opere di cui al precedente art. 24, commi 2 e 6.
3. La DPCA deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore di tutte le tipologie di cui al precedente comma 2.
4. In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui all'articolo 15 del presente regolamento, non è ammessa la variazione di destinazione d'uso a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del decreto del Presidente consiglio dei ministri del 14 novembre 1997.
5. Nel caso di variazione della destinazione d'uso di una unità immobiliare verso le tipologie di cui al precedente comma 2, anche senza opere (VU1 come definita dall'art. 15 dell'Allegato A di cui al RUE 5.1.1), dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di immissione di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la DOIMA.
6. La DPCA deve dimostrare, riguardo al lotto di intervento, il rispetto dei valori limite relativi alla classe di zonizzazione acustica attribuito al medesimo in sede di Zonizzazione Acustica.
7. L'assenza della DPCA, ove dovuta, è causa di improcedibilità per carenza di documentazione essenziale (ai sensi dell'art. VIII.12 del RUE 5.2).
8. Per le stesse tipologie edilizie e per gli stessi casi in cui sia prevista la redazione di un Documento Previsionale di Clima Acustico, si dovrà ottemperare, in sede di richiesta o di presentazione di titolo

edilizio, ai disposti normativi di cui al DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Art.26 - Documentazione tecnica

1. La documentazione previsionale di impatto acustico (DOIMA) e la documentazione previsionale del clima acustico (DCPA), da redigere in attuazione della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001 devono consentire:
 - 1.1. per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
 - 1.2. per il clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2.
2. La documentazione DOIMA e DPCA devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale, ex art.2 della L.n.447/1995, in possesso dei requisiti di legge, iscritto all'Albo regionale/provinciale di provenienza e devono contenere:
 - 2.1. planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività ,le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla zonizzazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997. In carenza della zonizzazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9 ottobre 2001, n.2053, pubblicata sul B.U.R. della Regione EmiliaRomagna n.155 del 31/10/2001;
 - 2.2. nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
 - 2.3. la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
 - 2.4. le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
 - 2.5. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
 - 2.6. la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
 - 2.7. la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.
3. Per le attività produttive diverse da quelli indicate nel comma 1 dell'art.4 del DPR N. 227/2011, sono *ammesse modalità semplificate di elaborazione della documentazione di previsione di impatto acustico qualora le emissioni delle attività non siano superiori ai limiti stabiliti dalla Classificazione Acustica Comunale, come già richiamato nel comma 10 dell'articolo 24. In tale caso è sufficiente infatti produrre da parte di tecnico competente in acustica, una dichiarazione ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000, attestante tale condizione.*
4. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri.

Art 27 - Valutazioni finali e deroghe

1. Per le valutazioni di compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della DOIMA o DPCA.
2. Limitatamente ai PUA approvati alla data di approvazione del RUE, alle "Aree da riqualificare" e agli ambiti consolidati da assoggettare a PUA, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica e sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici" qualora nella DPCA venga dimostrato che:
 - 2.1. il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni planivolumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
 - 2.2. non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
 - 2.3. non siano tecnicamente raggiungibili (per motivi tecnici, di sicurezza o di inserimento ambientale delle opere) i limiti previsti dalle classi di riferimento;Ciò senza tuttavia prescindere dall'obbligo di indirizzare la progettazione verso soluzioni che minimizzino il più possibile l'esposizione al rumore dei residenti, magari attraverso la forma dell'edificio, l'esposizione protetta degli ambienti acusticamente più sensibili.

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art.28- Ambito di applicazione

1. Il presente capo IV disciplina lo svolgimento sul territorio comunale di attività rumorose, tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale con la Delibera n.45/2002, di approvazione della Direttiva inerente "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" ".
2. In particolare concerne:
 - 2.1. il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti fissati sia per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi degli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sia per lo svolgimento di altre attività comportanti rumore;
 - 2.2. le regole per l'attività di cantiere, l'attività agricola, ed altre particolari forme di emissioni rumorose che, per loro caratteristica, sono temporanee in quanto si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito;
 - 2.3. le norme di cui al presente capo si applicano anche a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui all'articolo 8, comma 2, lettere c, d, e (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) della legge 447 del 1995, agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità di cui all'art.3 delle presenti norme.

SEZIONE I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – CANTIERI EDILI

Art. 29 - Attività rumorose nell'ambito di cantieri

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, in conformità alle definizioni di cui all'articolo 3, l'esercizio di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.
2. In caso di messa in opera di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE, così come recepite dal legislatore nazionale, in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
3. All'interno dei cantieri, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato nel cantiere, ecc..).
4. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 30 - Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri edili

1. L'attività dei cantieri è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.
2. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), si svolge, di norma, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

3. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70dBA, con tempo di misura (TM) >= 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
4. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq 65dB(A), con TM >= 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - 4.1. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - 4.2. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.
5. In ogni caso non si applicano né il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
6. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Art. 31 - Autorizzazioni e deroghe

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo, anche in deroga ai valori limiti di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 447 del 1995, è subordinato all'ottenimento preventivo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447 del 1995.
2. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati, necessita di autorizzazione da richiedere agli uffici competenti almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda va corredata con la documentazione di cui all'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45 inerente "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 Disposizioni in materia di inquinamento acustico". L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro i 20 giorni dalla presentazione non vengono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
3. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuati, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'Allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
4. L'autorizzazione in deroga è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta tenendo conto del contesto del luogo, previa acquisizione del parere di ARPA e di altri pareri che si ritengano necessari, ed è subordinata alla presentazione di documentazione tecnica indicante tutti gli aspetti caratterizzanti il cantiere, come meglio identificati nella modulistica allegata alla DGR n.45/02. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro i 30 giorni dalla presentazione non vengono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. Resta salva in ogni caso la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni tra cui la valutazione di impatto acustico redatto da tecnico competente in acustica ambientale, espletare controlli o inibire l'attività.
5. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere all'impresa esecutrice dei lavori la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
6. Per i cantieri di opere pubbliche in cui il committente o la stazione appaltante sia il Comune, sono a

carico dell'appaltatore o del prestatore di servizi la denuncia di inizio attività, la richiesta di autorizzazione in deroga e l'eventuale presentazione della valutazione di impatto acustico o di piano di monitoraggio.

7. Per i cantieri di cui al successivo art. 32, c. 3 (che non hanno limiti di orario), oppure quando la natura degli scavi o dei lavori è tale da presupporre il superamento dei soli limiti orari, costituisce facoltà e non obbligo per l'impresa esecutrice la presentazione della documentazione tecnica allegata alla domanda di deroga, fatte comunque salve le prescrizioni e condizioni che l'Amministrazione Comunale potrà fissare.

Art.32 - Esclusioni

1. L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica è consentita in deroga agli orari di cui al precedente articolo 30 ed è esonerata dagli adempimenti amministrativi previsti.
2. I cantieri messi in opera direttamente dai Servizi Comunali competenti e quelli ordinari per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità, si intendono automaticamente autorizzati, senza necessità di istanza alcuna, purché si svolgano nel rispetto dei limiti e degli orari indicati.
3. Non sono posti vincoli d'orario per:
 - 3.1. i cantieri con durata non superiore a cinque giorni lavorativi,
 - 3.2. i cantieri che distano almeno 200m dagli edifici circostanti entro cui siano presenti ambienti abitativi come da definizione riportata all'art.3 del presente regolamento.
 - 3.3 i cantieri mobili con permanenza nello stesso luogo non superiore a cinque giorni.

SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – PUBBLICO SPETTACOLO ED ASSIMILABILI

Art. 33 - Definizione di manifestazione temporanea

- 1 Sono manifestazioni a carattere temporaneo (in seguito denominate “manifestazioni”) ai fini della disciplina relativa all'inquinamento acustico i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, e ogni altra manifestazione ad esse assimilabile che comporti l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
- 2 Per temporaneità di una manifestazione che produce inquinamento acustico si intende, salvo eventuali deroghe motivate un periodo massimo di 24 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno e una durata non superiore alle 4 ore/giorno. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Art. 34 - Localizzazione delle manifestazioni temporanee

1. Tutto il territorio comunale, in difetto di specifica individuazione cartografica, potrà essere sede di svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo, salvo specifica individuazione cartografica di destinazione urbanistica o di vincoli di altra natura.
2. Le manifestazioni ubicate nelle aree eventualmente individuate ai sensi dell'art. 4, c.1, lett.a della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art.15 della L.R. n. 20/2000 che possono presentare anche diversi punti di emissione (aree individuate dal Comune destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, aree destinate a manifestazioni con grande affluenza per il pubblico e/o di lunga durata quali feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti,) devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella 1 allegata di seguito. La tabella fornisce, in via indicativa, anche una proposta di durata degli eventi e di numero giornate massime previste.
3. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in tabella 2.

TABELLA1: AREE SPECIFICAMENTE INDIVIDUATE di cui all'art.4,comma1,lett.a) della Legge.n.447/1995

SITO	Affluenza	numero max di giorni	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata Laslow	Limite LASmax per il pubblico	Limite orario
Individuazione e cartografica	Afflusso atteso > 5000 persone	5	//	70	75	108	24
	Afflusso atteso > 300 persone	//	4h	65	70	108	23.30 (1) 00.30 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

I valori di cui alla precedente tabella 1 non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di emissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

Le manifestazioni ubicate nelle restanti aree sono consentite secondo i criteri e i limiti indicati nella seguente tabella 2.

TABELLA 2 TUTTE LE ALTRE AREE

<i>Ca t.</i>	<i>Tipo di manifestazione</i>	<i>Afflus so atteso</i>	<i>numero max di giorni per sito</i>	<i>Durata</i>	<i>Limite in facciat a LAeq</i>	<i>Limite in facciat a Laslow</i>	<i>Limite al pubblic o LASma x</i>	<i>Limit e orari o</i>
1	<i>Concerti all'aperto</i>	<i>> 1000</i>	<i>3 (non consecutivi)</i>	<i>4h</i>	<i>95</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>23.00</i>
2	<i>Concerti al chiuso (nelle strutture dedicate agli spettacoli, ed es. palazzetto dello sport)</i>	<i>> 1000</i>	<i>10</i>	<i>4h</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>108</i>	<i>23.00</i>
3	<i>Concerti all'aperto</i>	<i>> 200 < 1000</i>	<i>6 (non consecutivi)</i>	<i>4h</i>	<i>85</i>	<i>90</i>	<i>108</i>	<i>23.00</i>
4	<i>Discoteche e similari all'aperto</i>	<i>> 200</i>	<i>24 (non consecutivi)</i>	<i>4h</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>108</i>	<i>23.30</i>
5	<i>Attività musicali all'aperto, quali ad es. pianobar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, ecc.</i>	<i>< 200</i>	<i>(max 2 volte a settimana)</i>	<i>4h</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>108</i>	<i>23.30</i>

- 4 Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.
- 5 Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i rumori prodotti durante le manifestazioni temporanee che derivano da altre sorgenti diverse da quelle sonore amplificate e non, esempio accessori quali: frigoriferi, congelatori, condizionatori, compressori, ecc, per i quali si applicano le disposizioni impartite dai limiti di cui al DPCM 14/11/97 art. 4 (valori limiti differenziali di immissione). Sono in ogni caso fatti salvi i limiti disposti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art. 35 – Classificazione delle manifestazioni temporanee

- 1 In considerazione del precedente articolo, i limiti massimi di esposizione al rumore durante lo svolgimento delle manifestazioni non dipendono dal sito e dalla relativa classe acustica, salvo eventuali determinazioni specifiche dettate dalla zonizzazione acustica del territorio, ma dipendono unicamente dalla temporaneità e dalla classificazione degli eventi come da Tabelle 1 e 2.

Art. 36 - Autorizzazioni e deroghe

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo, anche in deroga ai valori limiti di cui alle Tab 1 e 2, è subordinato all'ottenimento preventivo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447 del 1995. I Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, avviene con le seguenti modalità:

- 2.1. la domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione, allo SUAP, con le modalità previste nell'apposita modulistica (allegato 3 alla DGR 45/02);
 - 2.2. la domanda deve essere corredata da una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale;
 - 2.3. l'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 gg. dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
3. Qualora per eccezionali motivi documentabili o in occasione di particolari eventi, ovvero per esigenze a carattere stagionale rientranti in un quadro di valorizzazione di un contesto urbano, il responsabile dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo o di orario indicati nel regolamento, deve produrre agli uffici comunali competenti specifica domanda di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere generale della DOIMA, almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Gli uffici comunali competenti possono, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, previa acquisizione del parere di ARPA, autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento. Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.
 4. Le manifestazioni previste in adiacenza alle aree particolarmente protette quali le aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa
 5. Ogni qual volta, su indicazioni dell'ARPA, venga riscontrata l'esistenza o l'insorgenza di un clima acustico già fortemente compromesso, tale da rendere non accettabili altre fonti di inquinamento acustico aggiuntive, l'organo competente procederà al diniego od alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rumorosa a carattere temporaneo.
 6. È fatto obbligo di detenere copia dell'autorizzazione presso il luogo ove si svolge la manifestazione, a disposizione dell'autorità di controllo che ne fa richiesta.
 7. Il responsabile del procedimento, in attuazione dei principi di semplificazione previsti dalla L.241/90, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, può esentare il denunciante dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica. Analogamente, l'esenzione è possibile qualora sia già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripeta con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella medesima maniera.

Art. 37 – Esclusioni

1. Sono escluse comunque dalla regolamentazione ai sensi della DGR n. 45/02 e quindi da necessità di autorizzazione specifica ai sensi della normativa richiamata di cui agli art. 34, 35 e 36 precedenti:
 - 1.1. le piccole audizioni musicali e/o spettacoli ed altre manifestazioni temporanee a collocazione estemporanea, non prevedibile e/o mobile, non legate ad esercizi di somministrazione vivande.
 - 1.2. le manifestazioni temporanee per le quali non si utilizzino strumenti amplificati;
 - 1.3. le attività musicali/audizioni già regolamentate dal DPCM 215/99 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

Art. 38 - Rispetto dei limiti di rumore e d'orario

1. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle 1 e 2, anche nel rispetto del limite di esposizione per il pubblico. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LA_{max}, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa

occupabile dal pubblico.

Art. 39 - Luna Park e singole attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. In difetto di specifica individuazione cartografica di destinazione urbanistica, ed a prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività di Luna Park e Spettacoli viaggianti che vengono effettuate in modo non permanente e comunque non superiori ai limiti temporali previsti dalla Tab.2 dell'art.34, devono rispettare i seguenti criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica:
 - 1.1. La rumorosità dovrà essere contenuta entro il limite di 70 dB in facciata agli edifici maggiormente esposti; dopo le ore 23,00 dei giorni feriali e le ore 24,00 dei giorni festivi, dovranno essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14.11.1997.
 - 1.2. Gli impianti di amplificazione del suono dovranno essere orientati verso l'interno di ogni singola attrazione e posizionati in modo tale da evitare di esporre in maniera diretta le abitazioni vicine.
 - 1.3. Eventuali gruppi elettrogeni dovranno essere posizionati con particolare cura ed a distanza ragguardevole dalle abitazioni.

Art. 40 - Attività rumorose esercitate presso pubblici esercizi, circoli privati e locali di pubblico spettacolo

1. Altre attività rumorose a carattere temporaneo, sono quelle esercitate all'interno di pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano bar, serate musicali o danzanti, diffusione musicale, allorché si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - 1.1. non superano le 20 giornate nell'arco di un anno solare, e hanno una frequenza massima di 2 volte a singola settimana .
 - 1.2. nella giornata del 31 dicembre (Vegione di San Silvestro).
 - 1.3. non superano le 16 giornate nell'arco di un anno solare, con frequenza massima di 2 volte a singola settimana qualora le attività temporanee siano svolte nelle aree esterne di pertinenza a servizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.
3. Gli uffici comunali competenti rilasciano il provvedimento autorizzativo e stabiliscono il valore eventualmente ammissibile in eccedenza al limite di accettabilità del rumore, in relazione alle apparecchiature impiegate e alle caratteristiche della zona e/o dell'edificio in cui si svolge l'attività specifica. Le deroghe potranno essere concesse soltanto se il titolare della manifestazione all'atto della richiesta di autorizzazione, corredata di una valutazione previsionale di impatto acustico da parte di un tecnico competente, dichiara di impegnarsi ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica concretamente attuabili.
4. La valutazione previsionale di impatto acustico deve contenere i seguenti principali elementi:
 - 4.1. descrizione dell'area interessata dalla manifestazione e del contesto in cui è inserita corredata da cartografia;
 - 4.2. descrizione delle sorgenti sonore che verranno installate con individuazione delle stesse mediante planimetria;
 - 4.3. indicazione dei periodi di attività della manifestazione e di funzionamento delle sorgenti sonore;
 - 4.4. indicazione sui recettori più esposti;

4.5. descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali che si intende adottare.

5. Sinteticamente, i parametri acustico temporali da rispettare sono riportati alla tabella seguente:

tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	numero max di giorni	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata Laslow	Limite orario
Attività musicali e di spettacolo svolte all'interno(al chiuso) dei locali di esercizio a supporto di attività principale	< 200 persone	20 max 2 volte a settimana nan	4 h	(*)	70	24

() In tutti i casi di attività non temporanee e per eventi eccezionali riferibili a poche giornate per anno è autorizzabile la deroga anche al valore di immissione differenziale, ma non potrà essere superato il limite LAeq all'interno dell'edificio più esposto di 65dB "A" misurato a finestra aperta se l'attività è svolta in edificio diverso, e di 45dB"A" a finestra chiusa se l'attività è svolta nello stesso edificio.*

6. Le attività rumorose con carattere di permanenza svolte nei locali di pubblico spettacolo (ad es. sale cinematografiche, sale da ballo, teatri, impianti sportivi, ecc.) sono subordinate a valutazione di impatto acustico, che va richiesta in tutti i casi di realizzazione ex novo della struttura, trasformazione o consistente modifica, in sede di presentazione della pratica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.). La suddetta documentazione deve essere predisposta secondo i criteri e gli elaborati indicati all'articolo 6 comma 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 673 del 2004. La domanda può essere già corredata del parere dell'ARPA.
7. Qualora il procedimento di permesso a costruire, denuncia di inizio attività, S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o C.I.A. (comunicazione di Inizio Attività) non abbia comportato l'esame della DOIMA, la domanda di licenza di pubblico spettacolo dovrà contenere apposita documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine di acquisire il nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 447 del 1995. La documentazione deve essere predisposta secondo i criteri di carattere generale sopramenzionati per la redazione della DOIMA. Il nulla osta viene rilasciato dal dirigente del servizio preposto, sentito il parere dell'ARPA, e può essere revocato a seguito di riscontro non positivo fra la documentazione acquisita e l'analisi reale e/o verifica strumentale della stessa.
8. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per gli esercizi che utilizzano impianti esclusivamente per la diffusione di musica di sottofondo (e pertanto non udibile in ambienti esterni e/o interni limitrofi) e solo per quei locali che li utilizzano esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 24,00, salvo deroghe.
9. Nei subentri nella gestione dei locali di pubblico spettacolo di cui sopra, la valutazione di impatto acustico non deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale nel caso in cui il cedente avesse già provveduto in tal senso con il parere favorevole di ARPA e la struttura non viene modificata in sede di subentro.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 41 Disposizioni per specifiche attività rumorose

1. **MACCHINE DA GIARDINO:** L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato e prefestivi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Nella giornata di sabato e prefestivi è altresì consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. L'impiego di macchine e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche mediante l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
2. **IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO:** l'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. I dispositivi di cui sopra devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.
3. **CANNONCINI PER USO AGRICOLO:** l'uso è consentito al di fuori dei centri abitati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - 3.1. fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 min;
 - 3.2. ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai a distanza inferiore a 300 m
4. **CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ATTIVA ANTIGRANDINE:** L'uso è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - 4.1. fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
 - 4.2. ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 300 m. dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
 - 4.3. periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.
5. **ATTIVITA' VENATORIA:** L'attività è consentita nei modi e nelle zone individuate da norme e regolamenti di settore.
6. **ALLARMI ANTIFURTO:** I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.
7. **LAVORAZIONI DEI TERRENI E DELLE COLTURE:** ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. n.15 del 9 maggio 2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'utilizzo nell'orario 06.00 - 23.30 delle attrezzature e dei macchinari, fermo restando che i lavori devono essere organizzati in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti. Le eccezionalità meteorologiche giustificano l'utilizzo di particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture (es. ventoloni antigelo in periodo primaverile, mietitrebbia in periodo estivo) anche nell'orario 23.30 - 06.00.

8. **PUBBLICITÀ FONICA – ALTOPARLANTI:** La pubblicità fonica sulle strade rimane disciplinata dalle specifiche norme contenute nel D.Lgs. 285/92 Codice della Strada e successivo Regolamento di Attuazione. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della strada (DPR 495/91), è consentito nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16:30 alle 19:30. La pubblicità fonica è vietata all'interno o sul perimetro delle zone I e II così come individuate dalla zonizzazione acustica comunale. In via eccezionale è possibile derogare a tali limitazioni qualora vi sia la necessità per la pubblica amministrazione di veicolare messaggi urgenti o di pubblica utilità (es. casi di protezione civile, trattamenti contro le zanzare, messaggi inerenti la sanità pubblica).
9. **AUTOLAVAGGI:** Lo svolgimento dell'attività d'autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali anche selfservice, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego d'apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 22.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge. Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito, nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto è superiore a 100m, o quando l'impianto è chiuso in tunnel di insonorizzazione o comunque adotta soluzioni tecniche alternative da valutare durante la fase di DOIMA. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100m dalle stesse.

Art. 42 - Interventi sul traffico e sui pubblici servizi

1. L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici comunali, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.
2. I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a valutazione di impatto acustico. Sono in particolare soggetti a valutazione di impatto acustico:
 - 2.1. le revisioni del Piano generale urbano del traffico;
 - 2.2. i Piani particolareggiati del traffico urbano;
 - 2.3. gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico.
3. Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a valutazione di impatto acustico. Sono in particolare soggetti a valutazione di impatto acustico, i seguenti servizi:
 - 3.1. trasporto pubblico urbano;
 - 3.2. raccolta rifiuti e pulizia delle strade.
4. Per gli interventi di cui ai commi 2 e 3, è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento. La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento. La documentazione da produrre per la valutazione comprende:
 - 4.1. rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;

- 4.2. valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
- 4.3. descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi del decreto Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 1997.

Art. 43 - Contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli

5. Negli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico, devono essere adottate da parte degli enti proprietari, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto; negli assi viari secondari possono essere adottate misure ed interventi di moderazione del traffico. I livelli di contenimento e di abbattimento, sono stabiliti nel Piano comunale di risanamento acustico.
6. Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:
- 6.1. eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- 6.2. trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- 6.3. utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- 6.4. azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

Art. 44 –Contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico derivante dai pubblici servizi.

1. Le attività del pubblico servizio di igiene urbana (quali ad esempio lo svuotamento dei cassonetti e delle campane per la raccolta differenziata, la pulizia delle strade, l'aspirazione delle foglie cadute, ecc...) dovranno essere svolte dal gestore con l'obiettivo di diminuire gli effetti negativi dell'impatto acustico e ridurre nel tempo il livello. A questo fine il gestore del servizio pubblico di igiene urbana dovrà presentare annualmente al Comune, entro il 30 ottobre di ogni anno per l'attività dell'anno successivo, un programma in cui viene dimostrato il perseguimento degli obiettivi di riduzione dell'impatto acustico sopra indicati.
2. Nel programma dovranno essere indicati dal gestore, almeno:
- 2.1. gli orari in essere per lo svolgimento di ciascuna singola tipologia di servizio e gli orari che si propone eventualmente di modificare per l'anno successivo, alla luce dei reclami presentati, sia formalmente che informalmente e delle ipotizzate eventuali nuove modalità di gestione, perseguendo l'obiettivo di ridurre progressivamente le criticità connesse all'erogazione del servizio;
- 2.2. una mappa del territorio nella quale vengano indicati i punti critici, alla luce dell'esperienza di gestione del servizio e le soluzioni per migliorare le criticità evidenziate;
- 2.3. le tecnologie adottate a dimostrazione dell'impegno volto alla riduzione dell'impatto acustico e le nuove tecnologie che si intendono adottare, perseguendo l'obiettivo di raggiungere progressivamente, di anno in anno, il pieno rispetto normativo per tutte le attività svolte.

3. Tale programma dovrà essere espressamente approvato dal Comune a seguito del parere di Arpa. Nel corso dell'anno, comunque, il Comune, sentita anche Arpa, potrà formulare disposizioni e ordinare modalità gestionali del servizio (diversi orari, diversa articolazione settimanale, diverse giornate, ecc...) finalizzate alla riduzione dell'impatto acustico e, in particolare, a risolvere eventuali criticità emergenti.
4. Nel programma che il gestore del servizio di igiene urbana dovrà presentare per gli anni successivi al primo anno di vigenza della presente norma, entro il 30 ottobre, dovrà essere previsto anche un rendiconto dei benefici raggiunti nell'anno in corso. Il programma ed il rendiconto dovranno essere divulgati ai sensi del D. Lgs. 195/2005.
5. Eventuali e possibili deroghe di orario, motivate da contingenti esigenze di servizio, potranno essere concesse previa specifica richiesta presso l'Amministrazione.

CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 45 - Ordinanze

1. In caso di constatazione da parte degli organi di controllo di superamento dei limiti previsti da norme vigenti e delle presenti norme, il dirigente del servizio preposto dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Art. 46 - Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
2. Per le attività temporanee le misure si eseguono secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'attività di controllo è demandata all'amministrazione comunale e all'ARPA che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze, salvo per l'ARPA l'attività derivante dall'applicazione di norme particolari per legge assegnate alla competenza della medesima.
4. L'amministrazione comunale per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa all'ARPA potrà avvalersi di tecnici competenti in acustica iscritti all'albo regionale/provinciale.

Art. 47 - Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 447/1995 e successive modificazioni e dalle sanzioni previste dalle Leggi Regionali in materia.
2. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti od ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già emessa e notificata diffida alla sua prosecuzione e l'attività rumorosa continui in contrasto con detti provvedimenti, il dirigente del servizio responsabile, con proprio atto, provvede ad intimare la cessazione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure ad ordinare la sospensione dell'intera attività.
3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dagli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'articolo 10 della legge 447 del 1995 ("il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e h), sempre della L.447/95"), le somme introitate dal comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 della legge regionale 15 del 2001, sono destinate al finanziamento dei Piani di risanamento di cui all'articolo 10
4. La violazione dell'articolo 43, punto 7, del presente regolamento costituisce infrazione alle norme della circolazione stradale e, come tale, è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del Codice della Strada.
5. Nel caso in cui la violazione ad una norma del presente regolamento non trovi espressa sanzione in atti aventi valore di legge dello stato o della Regione Emilia Romagna, la stessa è punita ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 276 del 2000 (testo unico per gli enti locali).

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.
2. L'emanazione di norme sovracomunali, comporta la contestuale decadenza di tutti gli articoli del presente regolamento in contrasto con le medesime.
3. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento o altra disposizione comunale per le parti in contrasto con il presente regolamento.
4. Qualora sopravvengano norme o regolamenti sovraordinati che comportino obbligatoriamente modifiche alle presenti Norme Tecniche di Attuazione", dette modifiche potranno essere apportate con atto del Dirigente competente in materia. Lo stesso nel caso in cui debbano essere apportate modifiche alle procedure di rilascio delle autorizzazioni quali modalità di presentazione delle domande, tempi di risposta ecc.